

Registro atti privati n. 907

Prot. n. 7317

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "C.R.A."), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig.ra Maria Parodi nata a Messina il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 1947 (codice fiscale PRDMRA47A61F158V), domiciliata per la carica presso la sede legale della Società di seguito specificata, la quale interviene quale legale rappresentante dell'Operatore economico MANTA S.R.L. con sede legale in via Via Ippolito d'Aste 7/5, Genova (GE) – 16121, iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Genova, numero di iscrizione e P.IVA: 01011250105 (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore" o "Aggiudicatario") aggiudicatario della procedura di gara aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), lotto 9 (MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR SENZA VALVOLA) giusta Deliberazione A.Li.Sa. n. 51 del 22/02/2021.

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:

c) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e, segnatamente, l'art. 1, comma 1 e l'art. 3 demandano ai “soggetti attuatori” la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 nomina “Soggetto attuatore” il Presidente della Regione Liguria;

d) con la DGR n. 221 del 17/03/2020 recante “Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID – 19” la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di dare mandato ad A.Li.Sa. di adottare ogni misura necessaria al contenimento del virus COVID-19 ed in particolare di procedere, per il tramite dell'Area C.R.A. – Centrale Regionale di Acquisto, all'acquisto di dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 tenuto conto di tempistiche di acquisto, quantità e distribuzione da parte della Protezione Civile;

- e) l'Ordinanza n. 21/2020 del 24/4/2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria ha ordinato e disposto, ex aliis, "che A.Li.Sa., in pregio alle disposizioni di cui alla deliberazione 221/2020 coordini, in accordo con le Aziende ed Enti del SSR, fabbisogno ed acquisti e distribuzioni dei DPI per il fabbisogno sanitario e socio-sanitario".
- f) il D.L. n. 83 del 30/07/2020 ha prorogato, sino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
- g) l'Ordinanza n. 54 del 01/09/2020 del Presidente della Giunta della Regione Liguria ha dato mandato ad A.Li.Sa. di provvedere al reperimento di adeguate forniture di DPI (per mesi 1), a latere delle forniture da parte della Struttura Commissariale di cui sopra;
- h) il DPCM del 13/01/2021 che ha prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i) in considerazione di detta situazione emergenziale e della conseguente necessità di garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali, la C.R.A. ha espletato una procedura aperta, suddivisa in n. 19 lotti, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro senza rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), procedura indetta

	con Deliberazione A.Li.Sa. n. 315 del 04/09/2020 (bando di gara pubblicato	
	sulla GUUE in data 07/09/2020) poi rettificata con Deliberazione A.Li.Sa. n.	
	337 del 23/09/2020;	
	j) in relazione a tutti i Lotti è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione	
	della procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma	
	4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;	
	k) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici	
	che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad	
	erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto la	
	presente Convenzione;	
	l) in particolare, viene sottoscritta una Convenzione (trattandosi di contratto	
	bilaterale) con tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione	
	dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione	
	successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al	
	raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto;	
	m) con provvedimento n. 51 del 22/02/2021 A.Li.Sa., a seguito dell'espletamento	
	della gara, ha aggiudicato la fornitura di cui al lotto n. 9 (MASCHERA	
	FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR SENZA VALVOLA) con la seguente	
	graduatoria di aggiudicazione:	
	1. Manta S.R.L. (<i>unico Aggiudicatario</i>)	
	n) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per C.R.A. nei	
	confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite,	
	costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali dei contratti	
	conclusi con l'emissione degli OdF;	
	o) che la C.R.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o	

attività delle singole Amministrazioni contraenti (ove diverse da questa);

parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata

responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF

da ciascuna emesse;

p) che la presente Convenzione viene sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e prestazionale e l'Allegato Prodotti e basi d'asta che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione Contraente: l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (ivi compresa A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto) che, su

	autorizzazione di A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto, utilizza la Convenzione, nel	
	suo periodo di sua validità ed efficacia, mediante l'emissione degli Ordinativi di	
	fornitura (OdF) sul NECA;	
	c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di	
	imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione	
	impegnandosi a quanto nello stesso, venga individuato dall'Amministrazione	
	contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura.	
	d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione	
	stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);	
	Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e	
	sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni	
	contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla	
	prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/	
	prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	e) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla CRA;	
	f) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere	
	le Richieste di consegna	
	g) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	h) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	

i) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo della presente Convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) Sede/i di consegna: il luogo, sul territorio di Regione Liguria, dell'Amministrazione Contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

ART. 3 - OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 di cui al Lotto n. 9 (MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR SENZA VALVOLA);

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né tanto meno A.Li.Sa. C.R.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito,

gli OdF deliberati dall'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli OdF sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esente (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale) per le quantità oggetto di ciascun OdF.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e prestazionale e dagli OdF che l'Amministrazione, mediante il NECA, dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli OdF.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sugli Operatori economici aggiudicatari a cui affidare gli OdF (anche detti "Fornitori") rispetteranno le seguenti regole:

a) saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti dell'Operatore economico primo in graduatoria;

b) qualora il quantitativo offerto dall'Operatore commerciale primo classificato non sia in grado di coprire l'intero fabbisogno posto in gara (fabbisogno di mesi due) per la quota parte eccedente la suddetta capacità di fornitura sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino ad

esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti degli Operatori economici

facenti parte della presente Convenzione.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. Laddove un *OdF* provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero sia stato emesso oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, Il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, bensì dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

	6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di	
	consegna (<i>RdC</i>). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i	
	Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica	
	certificata (PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via	
	fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le <i>RdC</i> debbono specificare le quantità dei	
	prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda	
	all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole	
	Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle <i>RdC</i> verrà effettuata tramite	
	NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni	
	Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle <i>RdC</i> .	
	ART. 6 - DURATA	
	1. La validità della Convenzione è estesa per l'intero periodo	
	emergenziale, nei limiti dell'Importo massimo contrattuale e comunque non oltre il 31	
	marzo 2021.	
	2. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data	
	di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di fornitura, e	
	relative Richieste di consegna, fermo restando che la durata di ogni singolo Contratto	
	di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura, non può	
	essere superiore alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente	
	dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di	
	termine della Convenzione.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi	

connessi di cui al Capitolato Tecnico e prestazionale per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

2. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e prestazionale e lo stesso è raggiungibile ai seguenti recapiti: tel.: 3487802929 / 0103621287; fax: 010398764; e-mail: andrea@manta.it; PEC: manta.pec@manta.it.

3. 3487802929 / 0103621287; indirizzo e-mail: andrea@manta.it; indirizzo di posta elettronica certificata: manta.pec@manta.it.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: nome commerciale del prodotto: Facciale Filtrante FFP2 SENZA valvola. Codice Prodotto: YX135. Prezzo unitario offerto: € 0,443. Quantità totale offerta: 130.000 pezzi. Importo complessivo offerto: € 57.590,00 (IVA esclusa).

2. La presente Convenzione ha ad oggetto la mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

	3.	Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi
		connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle
		modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi
		sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato
		determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,
		alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi
		imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea,
		ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri
		derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi
		e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
		competenti autorità.
		ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
	1.	Il Fornitore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
		di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
	2.	Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà
		effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle
		fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa,
		anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
	3.	Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento
		alla presente Convenzione, al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata
		e spedita all'Amministrazione Contraente.
	4.	In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27
		dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di
		fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di
		quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al

quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli OdF, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 01/03/2021 acquisita agli atti con prot. gen. n. 7231 del 03/03/2021;

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS regionale dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA CENTRALE E PER LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL
FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488536, indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. Andrea Fisher il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico: 3487802929 / 0103621287; indirizzo e-mail: andrea@manta.it; indirizzo di posta elettronica certificata: manta.pec@manta.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria (num. 111277410, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A.), in favore della Centrale, di importo di Euro 2.879,50 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 15 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere,

	per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte	
	della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente	
	articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.	
	ART. 12 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti,	
	né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPCT nonché	
	il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

4. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli

	relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di	
	monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella	
	documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la	
	prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente	
	Convenzione, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto	
	all'art. 5.1. del Capitolato Tecnico e prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della	
	Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi	
	dell'art. 1497 del c.c.);	
	l. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 6 del	
	Capitolato Tecnico e prestazionale;	
	i) manlevare e tenere indenne la C.R.A. nonché l'Amministrazione	
	contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero	
	avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente	
	Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 13 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili	
	od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in	
	rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di	

trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante

all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non

vengano rispettate le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico

e prestazionale, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art.

15 del Capitolato Tecnico e prestazionale.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle

specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale per i casi di

inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione

della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo

offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di prodotti offerti);

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle

prestazioni affidate;

- esito positivo delle verifiche antimafia;

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei

crediti;

- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;

- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato

Tecnico e prestazionale;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed

assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non

	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative alla presente Convenzione, in qualunque modo	
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti	
	offerti in sede di procedura;	
	- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
	diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della C.R.A. o	
	dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di	
	fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria	
	per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della	
	clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano	
	ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente si	
	riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di	
	esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che	
	avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 15 – RISOLUZIONE	

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la C.R.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, C.R.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 (cinque giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di C.R.A., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in

	essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della	
	fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli OdF resta impregiudicato il	
	diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di C.R.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	6. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a C.R.A.	
	7. Resta inteso che C.R.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione e degli OdF;	
	8. C.R.A., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la	
	nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti	
	di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
	hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	ART. 16 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	
	1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al	
	Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Centrale	
	Regionale di Acquisto, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-	
	contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016	
	ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).	
	ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA	
	CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è	

fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, C.R.A. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a C.R.A. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di C.R.A.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore

	delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il	
	Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio	
	legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di C.R.A., queste ultime,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata	
	sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di	
	Consegna e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o	
	ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. L'Amministrazione, nell'OdF, indica il "Direttore dell'esecuzione del	
	contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere	
	favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle	
	fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con C.R.A. per garantire i controlli	
	di cui alla presente Convenzione;	
	3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari	
	dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Richieste di consegne, dovrà inviare a C.R.A.	
	ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di	

tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, C.R.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente (o dell'Ente sanitario destinatario della fornitura), ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

	2.	Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente
		Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
		qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
		derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,
		fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati
		personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del
		trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al
		diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
	3.	C.R.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione
		nonché alle singole Richieste di Consegna per la gestione della Convenzione
		medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
		l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e
		statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al
		controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più
		specificamente,
		C.R.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al
		Fornitore aggiudicatario
	4.	I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini
		stabili dalla normativa di settore.
	5.	L'Operatore economico aggiudicatario, aderendo alla Convenzione,
		conferisce a C.R.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al
		monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi;
	6.	Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità
		indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare,
		da parte di C.R.A., gli impegni presi con la presente Convenzione;

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) con sede legale in P.za della Vittoria n. 15 – Genova.

10. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cra@pec.alisa.liguria.it.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura

è di competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a C.R.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO), Art. 4 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA), Art. 6 (DURATA), , Art. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 12 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 13 (PENALI), Art. 14 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 15 (RISOLUZIONE), Art. 16 (SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI), Art. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI), Art. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 23 (FORO COMPETENTE), Art. 24 (SPESE CONTRATTUALI), Art. 25 (CLAUSOLA FINALE).

Letto, confermato e sottoscritto.

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO